



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2015/00027 di Reg.

Seduta del 09/04/2015

N. Prog.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015

L'anno 2015, il giorno nove del mese di aprile alle ore 17:00, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco BONALDI STEFANIA

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	CAPPELLI VINCENZO	13.	COTI ZELATI EMANUELE	
02.	GIOSI GIANLUCA	14.	DELLA FRERA WALTER	Ag
03.	GUERINI EMILIO	15.	VERDELLI DANTE	
04.	VALDAMERI PAOLO	16.	AGAZZI ANTONIO	
05.	GALVANO LUIGI	17.	BERETTA SIMONE	
06.	SEVERGNINI LIVIA	18.	ANCOROTTI RENATO	
07.	CASO TERESA	19.	ZANIBELLI LAURA MARIA	
08.	MOMBELLI PIETRO	20.	PATRINI PAOLO ENRICO	
09.	GRAMIGNOLI MATTEO	21.	ARPINI BATTISTA	
10.	GUERINI SEBASTIANO	22.	BOLDI ALESSANDRO	
11.	SARTORI CAMILLO	23.	DI FEO CHRISTIAN	
12.	STANGHELLINI RENATO	24.	TORAZZI ALBERTO	

e pertanto complessivamente presenti n. 24 e assenti n. 1 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

BERETTA ANGELA
SALTINI MORENA
PILONI MATTEO

BERGAMASCHI FABIO
VAILATI PAOLA
GALMOZZI ATTILIO

Presiede: **Il Presidente del Consiglio** Vincenzo Cappelli.

Partecipa: **Il Segretario Generale** Maria Caterina De Girolamo

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Valdameri Paolo

2) Guerini Sebastiano

3) di Feo Christian

Il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'Art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC", che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 07/07/2014 di determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili "TASI" per l'anno 2014 in applicazione di quanto previsto dalla Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili si intendono in linea generale, i servizi, prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

- ✓ Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- ✓ Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è possibile effettuare alcune suddivisione in base all'effettivo utilizzo individuale;

RITENUTO di individuare i costi indivisibili da coprire (anche in quota a parte) attraverso il gettito TASI 2015 così come elencati nella tabella allegato A) facente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

TENUTO CONTO

- che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso con modello F/24 nonché con apposito bollettino di conto corrente postale, (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014, convertito nella legge 68/2014);
- che Il versamento della TASI è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con possibilità da parte del contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014, convertito nella legge 68/2014).
- che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del MEF;

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare:

➤ art. 1 comma 679

All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
- b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)

- *comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.*

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015) *Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;*

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/00047 del 07/07/2014 di approvazione del Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale "IUC", con riferimento al CAPITOLO 3 - Disciplina componente Tributo Servizi Indivisibili (TASI), nel territorio di questo Comune;

PRESO ATTO in particolare dell'Art. 9 "Soggetto passivo del tributo" del CAPITOLO 3 - Disciplina componente (TASI), del Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale "IUC", che prevede "Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante tra il 10 e 30 per cento ed è definita dal Consiglio Comunale nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

CONSIDERATO che per far fronte alle necessità di Bilancio per l'anno 2105, relative alla parziale copertura dei Servizi indivisibili, così come dettagliatamente indicati nell'allegato A), facente parte integrante e sostanzialmente della presente deliberazione, si rende necessario adottare il presente provvedimento col quale si definiscono per l'anno 2015 la misura della TASI da applicarsi come di seguito indicate, da leggersi congiuntamente alle aliquote del Tributo IMU, rispettando la soglia massima stabilita con l'Art. 1 comma 677 della legge di stabilità 2014;

RITENUTO che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:

- aliquota TASI nella misura di 3,3 per mille: *per gli immobili di categoria da A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale e delle pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;*
- aliquota TASI nella misura di 2 per mille: *per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 4 per mille;*
- aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. A/1 > A/9) (seconde case sfitte);*
- aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. A/1 > A/9): nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione, l'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione dal detentore è nella misura del 30%, mentre la restante parte, nella misura dell'70%, è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*
- aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. A/10, B e C (Immobili sfitti);*
- aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. A/10, B e C: nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione, l'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione dal detentore è nella misura del 30%, mentre la restante parte, nella misura dell'70%, è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*
- aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. D (Immobili sfitti);*

- H) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. D: nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione, l'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione dal detentore è nella misura del 30%, mentre la restante parte, nella misura dell'70%, è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*
- I) aliquota TASI nella misura del 1 per mille: *per le aree edificabili;*
- L) aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille: *per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, non assimilabili all'abitazione principale e le relative pertinenze, concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano l'abitazione come abitazione principale;*
- M) aliquota TASI nella misura del 1 per mille: *per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - posseduti ed utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997- destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate dalla norma;*
- N) aliquota TASI nella misura del 1 per mille: *per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ALER), comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'Art. 93 D.P.R. n. 61/1977;*
- O) aliquota TASI nella misura del 1 per mille: *per i fabbricati rurali ad uso strumentale;*
- P) aliquota TASI nella misura di 2,5 per mille: *per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;*

RITENUTO di assimilare le seguenti unità immobiliari all'abitazione principale:

- unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RITENUTO di prevedere nel 30 per cento la misura della TASI posta a carico dell'occupante del tributo, mentre quella restante del 70 per cento da corrispondere da parte del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, Categorie catastali: da A/1 > A/9) – A/10, B, C e D; rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO altresì di prevedere, relativamente alle abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, e alle unità immobiliari ad esse assimilate, le seguenti detrazioni di importo decrescente all'incremento del valore della rendita secondo le seguenti fasce di rendita:

1	Rendita catastale fino a € 300 *	Detrazione del 75% dell'imposta complessivamente dovuta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
2	Rendita catastale compresa fra € 301 e € 400 *	Detrazione del 50% dell'imposta complessivamente dovuta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
3	Rendita catastale compresa	Detrazione del 25% dell'imposta complessivamente dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

(*) Compresa relative pertinenze nella misura massima di una unità per categoria catastale C/2 – C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

RITENUTO al fine di promuovere il lavoro, nel 2015, di esentare dal pagamento della TASI, per tre anni, nei termini previsti al punto successivo, gli immobili accatastati come di seguito elencati, in cui siano iniziate per la prima volta nel 2015 attività produttive, artigianali, commerciali, professionali (con iscrizione in albi o elenchi), in relazione alla destinazione catastale dell'immobile: D1, D2, A10, C3, C1;

RITENUTO di prevedere, se l'immobile è di proprietà del titolare della nuova attività, che l'esenzione riguardi l'intero importo della TASI, se invece il titolare è affittuario l'esenzione riguardi solo la quota di competenza dell'affittuario;

VISTO sulla base delle aliquote e detrazioni TASI applicate nel 2014 e così come si intendono confermare per l'anno 2015, il gettito preventivato del tributo per l'anno 2015 risulta compatibile con quanto iscritto a bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili come sopra individuati;

CONSIDERATO quindi necessario, per le motivazioni sopra espresse, confermare per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni TASI così come previsto per l'annualità 2014;

RICHIAMATI

- l'Art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'Art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'Art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'Art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere espresso dal Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 24/12/2014 avente per oggetto "Differimento al 31/03/2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali" e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163 comma 3 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2015 sulla base delle risultanze dell'Assestamento di Bilancio 2014;

VISTA la Delibera di G.C. nr. 2015/00003 del 12/01/2015 avente per oggetto "Bilancio 2015 – indirizzi operativi contabili per l'apertura e la gestione dell'Esercizio Finanziario – 1°provvedimento";

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno 2015 le seguenti aliquote del Tributo Servizi Indivisibili "TASI", quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", così distinte:
 - A) aliquota TASI nella misura di 3,3 per mille: *per gli immobili di categoria da A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale e delle pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;*

- B) aliquota TASI nella misura di 2 per mille: *per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 4 per mille;*
- C) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. A/1 > A/9) (seconde case sfitte);*
- D) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. A/1 > A/9): nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione, l'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione dal detentore è nella misura del 30%, mentre la restante parte, nella misura dell'70%, è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*
- E) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. A/10, B e C (Immobili sfitti);*
- F) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. A/10, B e C: nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione, l'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione dal detentore è nella misura del 30%, mentre la restante parte, nella misura dell'70%, è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*
- G) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. D (Immobili sfitti);*
- H) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. D: nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione, l'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione dal detentore è nella misura del 30%, mentre la restante parte, nella misura dell'70%, è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*
- I) aliquota TASI nella misura del 1 per mille: *per le aree edificabili;*
- L) aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille: *per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, non assimilabili all'abitazione principale e le relative pertinenze, concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano l'abitazione come abitazione principale;*
- M) aliquota TASI nella misura del 1 per mille: *per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - posseduti ed utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997- destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate dalla norma;*
- N) aliquota TASI nella misura del 1 per mille: *per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ALER), comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'Art. 93 D.P.R. n. 61/1977;*
- O) aliquota TASI nella misura del 1 per mille: *per i fabbricati rurali ad uso strumentale;*
- P) aliquota TASI nella misura di 2,5 per mille: *per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;*
- 2) di stabilire nel 30 per cento la misura della TASI posta a carico dell'occupante del tributo, mentre quella restante del 70 per cento da corrispondere da parte del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, Categorie catastali: da A/1 > A/9) – A/10, B, C e D; rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 3) di assimilare le seguenti unità immobiliari all'abitazione principale:
- unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- 4) di introdurre per l'anno 2015, relativamente alle abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, e alle unità immobiliari ad esse assimilate, una detrazione d'imposta di importo decrescente all'incremento del valore della rendita secondo le seguenti fasce di rendita:

1	Rendita catastale fino a € 300 *	Detrazione del 75% dell'imposta complessivamente dovuta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
2	Rendita catastale compresa fra € 301 e € 400 *	Detrazione del 50% dell'imposta complessivamente dovuta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
3	Rendita catastale compresa fra € 401 e € 500 *	Detrazione del 25% dell'imposta complessivamente dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

(*) Compresa relative pertinenze nella misura massima di una unità per categoria catastale C/2 – C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

- 5) di stabilire al fine di promuovere il lavoro, nel 2015, di esentare dal pagamento della TASI , per tre anni, nei termini previsti al punto successivo, gli immobili accatastrati come di seguito elencati, in cui siano iniziate per la prima volta nel 2015 attività produttive, artigianali, commerciali, professionali (con iscrizione in albi o elenchi), in relazione alla destinazione catastale dell'immobile: D1, D2, A10, C3, C1;
- 6) di prevedere, se l'immobile è di proprietà del titolare della nuova attività, che l'esenzione riguardi l'intero importo della TASI, se invece il titolare è affittuario l'esenzione riguardi solo la quota di competenza dell'affittuario;
- 7) di dare atto dell'indicazione analitica dei costi dei Servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, riportati nella tabella allegato A), facente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
- 8) di dare atto che il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili indicati in tabella;
- 9) di dare atto che tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale "IUC", con riferimento al CAPITOLO 3 - Disciplina componente del Tributo Servizi Indivisibili "TASI", nel territorio di questo Comune, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/00047 del 07/07/2014;
- 10) di stabilire che il versamento della TASI è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con possibilità da parte del contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014, convertito nella legge 68/2014). Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del MEF,
- 11) di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

- 12) di demandare al Funzionario Responsabile dell'imposta Unica Comunale "IUC", l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;
- 13) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Crema;
- 14) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

La proposta sopra riportata a seguito di votazione palese per alzata di mano e che ha dato il seguente risultato:

Sono assenti dall'aula i consiglieri Ancorotti e Guerini Sebastiano

Voti favorevoli n.14

Voti contrari n.8

E' APPROVATA

(*)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

- 1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

16/03/2015

Il Dirigente di Settore
Luigi Miglio

- 2) La presente proposta riguarda un adempimento amministrativo propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015. I riflessi contabili ivi riportati, trovano debito riferimento nel documento in questione. Parere favorevole.

16/03/2015

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Vincenzo Cappelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 14/04/2015 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 29/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.

14/04/2015